

REGOLAMENTO
DEL CORSO DI DOTTORATO DI
RICERCA IN LINGUISTICA
STORICA, LINGUISTICA
EDUCATIVA E ITALIANISTICA
DELL'UNIVERSITA' PER
STRANIERI DI SIENA

INDICE

Art. 1 - Definizioni	pag	3
Art. 2 - Oggetto, ambito di applicazione	pag	3
Art. 3 - Finalità del Corso di Dottorato di Ricerca in Linguistica storica, Linguistica educativa e Italianistica	pag	3
Art. 4 - Organi del Corso di Dottorato di Ricerca.	pag	4
Art. 5 - Collegio dei docenti.	pag	4
Art. 6 - Funzioni del Collegio dei docenti.	pag	5
Art. 7 - Coordinatore/trice del Collegio dei docenti	pag	6
Art. 8 - Modalità di elezione del/la Coordinatore/trice	pag.	6
Art. 9 - Organizzazione del Corso di Dottorato di Ricerca	pag.	7
Art. 10 - Ammissione al Dottorato e passaggio agli anni successivi	pag.	7
Art. 11 - Conseguimento del titolo	pag.	8
Art. 12 - Commissione giudicatrice per l'esame finale	pag.	8
Art. 13 - Assenza all'esame finale	pag.	9
Art. 14 - Diritti e doveri dei/le dottorandi/e	pag.	9
Art. 15 - Attività compatibili con la frequenza al Corso di Dottorato	pag.	10
Art. 16 - Attività incompatibili con la frequenza al Corso di Dottorato	pag.	11
Art. 17 - Esclusione dal Corso di Dottorato	pag.	11
Art. 18 - Rinuncia agli studi	pag.	11
Art. 19 - Co-tutela di tesi	pag.	11
Art. 20 - Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"	pag.	12
Art. 21 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato	pag.	12
Art. 22 - Norme transitorie e finali	pag	13

**REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
IN LINGUISTICA STORICA, LINGUISTICA EDUCATIVA E ITALIANISTICA
DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA**

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per Ministero, il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- per D.M., il D.M. 226 del 14 dicembre 2021 (G.U. n. 308 del 29 dicembre 2021);
- per ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;
- per Collegio dei docenti, il Collegio dei/le docenti.
- per Nucleo, il Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Siena;
- per Statuto, lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. n. 308 del 03 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2024 e in vigore dal 12 luglio 2024;

Art. 2
Oggetto, ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Linguistica storica, Linguistica educativa e Italianistica, che ha sede amministrativa presso l'Università per Stranieri di Siena, in conformità alla normativa vigente nazionale e comunitaria.
2. Ai sensi del D.M. n. 226/2021, i corsi di Dottorato potranno essere attivati previo accreditamento o verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del Ministero su conforme parere dell'ANVUR
3. La domanda di accreditamento del Corso di Dottorato viene presentata al Ministero in base a quanto indicato dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 3
Finalità del Corso di Dottorato di Ricerca in Linguistica storica, Linguistica educativa e Italianistica

1. Il Corso di Dottorato di Ricerca in Linguistica storica, Linguistica Educativa e Italianistica fornisce competenze per attività di alta qualificazione nella ricerca e nelle professioni attraverso un approccio critico e interdisciplinare all'analisi linguistica e letteraria, in prospettiva teorica, descrittiva, educativa, storica, filologica e storico-critica. Rivestono particolare rilievo le elaborazioni di modelli teoretici, sociolinguistici, linguistico-educativi ricostruttivi del contatto e delle intersezioni tra diversi idiomi e culture; l'analisi sincronica e diacronica dell'italiano nelle sue diverse varietà; l'interpretazione testuale secondo i metodi della ricerca filologica, storico-linguistica e critico-letteraria.
2. Il Corso di Dottorato si articola in due curricula:
Curricolo 1. Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri Curricolo
2. Storia della lingua, Linguistica, Filologia e Letteratura italiana.
Il primo ha come obiettivo formativo lo sviluppo di elevate competenze su teorie e metodi dell'analisi linguistica, con riferimento a lingue antiche e moderne e con particolare attenzione alle tematiche del multilinguismo, dell'acquisizione di L2, dei processi interlinguistici e interculturali nella scuola e nella società anche in contesti internazionali.
Il secondo ha come obiettivo formativo lo sviluppo di elevate competenze nell'analisi interdisciplinare di testi, autori, aspetti e momenti della storia linguistica e della tradizione letteraria italiana; rientrano nel percorso curricolare la didattica della lingua e della letteratura italiana.

Art. 4

Organi del Corso di Dottorato di Ricerca

Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca il Collegio dei docenti e il/la Coordinatore/trice.

Art. 5

Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato.
2. Il Collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, è costituito da un numero minimo di componenti, pari a 12, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
3. Il Collegio dei docenti è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori/esse universitari/e di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori/trici di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, da ricercatori/trici di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori/trici appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori/trici o primi/e ricercatori/trici degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori/sse.
4. In ogni caso, i/le ricercatori/trici appartenenti al Collegio dei docenti devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i/le professori/sse di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
5. I/le componenti dei Collegi appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore/ssa di seconda fascia.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2) e 3) possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti/e, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato.
7. I docenti appartenenti all'Università per Stranieri di Siena interessati a partecipare al Collegio dei docenti devono presentare apposita domanda tenuto conto degli indicatori per l'accreditamento, come previsti dal Ministero. La domanda deve essere indirizzata al/lla Coordinatore/rice utilizzando il modulo scaricabile presente nel sito.
8. La proposta di partecipazione al Collegio dei docenti per componenti non appartenenti all'Ateneo(ad eccezione delle Università partner) deve essere presentata da almeno tre membri del Collegio stesso, e sottoposta all'approvazione del Collegio medesimo. Alla proposta deve essere allegato il modulo scaricabile presente nel sito e compilato dal docente.
9. La partecipazione di professori/sse e ricercatori/trici di Università e degli enti pubblici di ricerca al Collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
10. Ogni componente del Collegio dei docenti può partecipare a un solo Collegio dei docenti a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio dei docenti unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2), del D.M. n. 226/21 ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11 del suddetto D.M.
11. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un/a professore/ssa di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, a un/a professore/ssa di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1), lettera a), numero 3) del D.M. n. 226/21.
12. Per la discussione dei problemi didattici e organizzativi, intervengono alle sedute del Collegio dei docenti due rappresentanti dei/le dottorandi/e, scelti/e ove possibile nel rispetto della parità di genere, con procedura elettiva come indicata nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 6

Funzioni del Collegio dei docenti

Al Collegio dei docenti spettano le seguenti funzioni;

1. eleggere il/la Coordinatore/trice del Collegio dei docenti;
2. definire gli obiettivi formativi, le tematiche e la eventuale articolazione del Corso in curricula;
3. deliberare le attività didattiche, formative e scientifiche del Corso;
4. deliberare le attività di ricerca, di concerto con i/le dottorandi/e;
5. individuare e designare un/a supervisore/ora interno/a al Collegio dei docenti, per ciascun/a dottorando/a, contestualmente all'avvio dei corsi;
6. individuare e designare per ciascun/a dottorando/a uno/a o più co-supervisori/re, di cui almeno uno/a di provenienza accademica, scelti/e anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno/a in possesso dei requisiti richiesti per i/le componenti del Collegio medesimo;
7. applicare le Politiche della Qualità per quanto relativo al Corso di Dottorato, promuovere il miglioramento continuo delle attività formative e organizzative, svolgere periodicamente azioni di monitoraggio e autovalutazione sull'andamento complessivo del corso;
8. nominare i/le valutatori/trici di tesi;
9. proporre al/lla Rettore/trice i/le componenti della commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al Corso di Dottorato e per l'esame finale;
10. esprimere indicazioni sul numero di posti da mettere a concorso annualmente;
11. deliberare sull'ammissione di nuovi/e componenti al Collegio dei docenti;
12. stabilire il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di Corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei/lle dottorandi/e; seguire la carriera dei/lle dottorandi/e;
13. indicare le modalità di ammissione agli anni successivi al primo anno (di cui all'art. 10);
14. valutare alla fine di ciascun anno di corso l'attività didattica e di ricerca dei/lle dottorandi/e al fine dell'ammissione all'anno successivo (di cui all'art. 10);
15. escludere, in caso di valutazione negativa, con motivata e circostanziata delibera, il/la dottorando/a dal proseguimento del Corso, previa acquisizione del parere motivato del/la supervisore/ora, obbligatorio e non vincolante;
16. deliberare in merito all'ammissione o meno all'esame finale dei/lle dottorandi/e, previa acquisizione del parere motivato dei/lle valutatori/trici;
17. stabilire tempi e modalità di consegna delle tesi da parte dei/lle dottorandi/e;
18. autorizzare i/le dottorandi/e a redigere la tesi di dottorato in una lingua diversa dalla lingua italiana o lingua inglese;
19. deliberare in merito alla richiesta di proroga della presentazione della tesi di dottorato da parte dei/lle dottorandi/e, fino a un massimo di 12 mesi e senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ateneo;
20. autorizzare una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a 12 mesi su proposta del/la supervisore/ora, per motivate esigenze scientifiche, come indicato al successivo art. 14 comma 5).
21. autorizzare i/le dottorandi/e che ne fanno richiesta a recarsi fuori sede, in Italia o all'estero, per periodi di formazione o di ricerca;
22. promuovere e gestire forme di internazionalizzazione, anche proponendo al/la Rettore/rice la sottoscrizione di accordi internazionali;
23. approvare la partecipazione dei/lle dottorandi/e ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato;
24. autorizzare il/la dottorando/a a svolgere le attività di tutorato e di didattica integrativa di cui all'art. 12, comma 3) del D.M. n. 226/21;
25. autorizzare il/la dottorando/a a svolgere attività compatibili, retribuite e non, con la frequenza del Corso di Dottorato come indicato al successivo art.15;
26. deliberare in merito alle richieste di sospensione della frequenza del corso;
27. deliberare in merito all'approvazione di convenzioni di co-tutela;

28. valutare la partecipazione a bandi per il finanziamento di borse aggiuntive con fondi esterni;
29. deliberare in merito alle proposte di attivazione del Corso di Dottorato in forma associata mediante stipula di convenzione o con la costituzione di consorzio;
30. deliberare su ogni altra attività ritenuta coerente con lo svolgimento delle attività del corso di dottorato dal collegio dei docenti
31. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno tre volte all'anno. È data la possibilità per i componenti di partecipare alle sedute tramite videoconferenza.
32. È data facoltà al Collegio dei Docenti di riunirsi, per via telematica, laddove ritenuto opportuno dal/la Coordinatore/trice.
33. I membri del Collegio dei docenti che siano assenti, senza giustificazione, per più di due sedute consecutive, saranno dichiarati/e decaduti/e.

Art. 7

Coordinatore/trice del Collegio dei docenti

1. Il/La Coordinatore/trice del Collegio dei docenti è un/a professore/ssa di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, un/a professore/ssa di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1), lettera a), numero 3) del D.M. n. 226/21.
2. Il/La Coordinatore/trice svolge funzioni di impulso e di promozione delle attività didattiche e scientifiche del Corso di Dottorato.
3. Presiede il Collegio dei docenti e fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Collegio dei docenti.
4. Cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Collegio dei docenti.
5. Adotta provvedimenti di urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio dei docenti.
6. Può designare un/a Coordinatore/trice vicario/a che lo/la sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
7. Designa un Gruppo di riesame con funzioni di attuazione dei processi di Assicurazione della Qualità.
8. Dura in carica tre anni e può essere rieletto/a consecutivamente una sola volta.
9. Il/La Coordinatore/trice è nominato/a con decreto del/la Rettore/trice.
10. La funzione di Coordinatore/trice può essere esercitata in un solo Collegio dei docenti a livello nazionale.

Art. 8

Modalità di elezione del/la Coordinatore/trice

1. Il/La Coordinatore/trice è eletto/a dal Collegio dei docenti.
2. Le elezioni sono indette con decreto del/la Decano/a del Collegio almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del/la Coordinatore/trice uscente e si svolgono almeno 15 giorni prima di tale scadenza.
3. Le candidature devono pervenire al/la Decano/a del Collegio almeno 7 giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
4. Hanno diritto all'elettorato passivo i/le professori/sse di ruolo a tempo pieno interni/e all'Ateneo che fanno parte del Collegio dei docenti alla data di indizione delle elezioni.
5. L'elezione del/la Coordinatore/trice del Collegio dei docenti avviene in una seduta convocata in presenza oppure in modalità telematica dal/la Decano/a del Collegio.
 - a) Per le elezioni in presenza la seduta del Collegio dei docenti è presieduta dal/la Decano/a del Collegio il/la quale designa due docenti fra i partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
 - b) Per le elezioni in modalità telematica, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo il seggio è composto:
 - o almeno un professore di ruolo con funzioni di Presidente;

- almeno un ricercatore universitario;
 - almeno un componente del Personale Tecnico-Amministrativo con funzioni di Segretario;
 - almeno un rappresentante degli studenti, scelto fra i rappresentanti presenti nell'Organo collegiale cui l'elezione si riferisce.
6. Il/la Coordinatore/trice è eletto/a, mediante votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti.
 7. A parità di voti risulterà eletto/a il/la più anziano/a in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
 8. Colui/lei che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato/a eletto/a dal/lla Decano/a del Collegio, che provvede a darne comunicazione al/la Rettore/trice per il successivo decreto di nomina.

Art. 9

Organizzazione del Corso di Dottorato

1. Il Corso di Dottorato di Ricerca ha una durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. n. 226/2021.
2. Per il Corso di Dottorato sono previste le seguenti tipologie di attività didattica:
 - a. Insegnamenti e seminari tenuti da docenti interni/e e/o esterni/e eventualmente anche in collaborazione con i/ledottorandi/e;
 - b. attività formative finalizzate all'acquisizione di soft skills e perfezionamento linguistico.
3. I/Le dottorandi/e possono disporre di aule multimediali e aule informatiche per attività laboratoriali, anche in modalità di autoapprendimento.
4. La programmazione didattica viene organizzata nel rispetto dei tempi richiesti dal Corso di Dottorato, su proposte avanzate dai componenti del Collegio dei docenti, tenuto conto delle richieste dei/lle dottorandi/e, e viene deliberata dal Collegio.
5. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Essa potrà avvenire anche con modalità a distanza, in casi eccezionali e su motivata istanza del/lla dottorando/a, dietro approvazione del/la Coordinatore/trice del Corso.
6. Sono ammesse assenze giustificate entro il limite massimo del 20% del monte ore complessivo.
7. Assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata comportano l'esclusione dal Corso di Dottorato con la conseguente immediata revoca della borsa di dottorato.
8. L'assegnazione ai/lle docenti dell'attività didattica nel Corso di Dottorato avviene nel rispetto delle esigenze didattiche complessive dell'Ateneo.
9. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai/lle docenti nell'ambito del Corso di Dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
10. La programmazione didattica annuale è disponibile online sul sito dell'Ateneo.

Art. 10

Ammissione al Dottorato e passaggio agli anni successivi

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso di Dottorato è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, appartenenti al Collegio dei docenti. La nomina avviene con Decreto rettorale, su proposta del Collegio dei docenti. La composizione della Commissione garantisce la pluralità delle competenze disciplinari e l'equilibrio di genere.
2. Il passaggio agli anni successivi avviene previa verifica del conseguimento di 60 CFU annuali, così ripartiti:
 - a) 30 CFU per le attività didattiche;
 - b) 30 CFU per attività di ricerca connesse alla tesi di dottorato.
3. Il conseguimento dei 30 CFU di cui al comma 2), lettera a), del presente articolo avviene in seguito alla presentazione al Collegio dei docenti di una dettagliata relazione sulle attività

didattiche seguite nel corso dell'anno accademico.

4. Il conseguimento dei 30 CFU di cui al comma 2), lettera b), del presente articolo avviene in seguito alla presentazione al Collegio dei docenti di una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento della ricerca e sulle attività connesse condotte nel corso dell'anno accademico (interventi a convegni, pubblicazioni scientifiche etc.).
5. Le relazioni di cui ai commi 3) e 4) del presente articolo, prima di essere presentate al Collegio dei docenti per la valutazione, devono essere approvate dal/la supervisore/ora.
6. L'esito della verifica, da parte del Collegio dei docenti, può essere "negativo" o "positivo" previo giudizio analitico espresso dal/la supervisore/supervisora.
7. In casi eccezionali, l'ammissione può essere concessa con riserva, con motivata delibera, qualora il/la dottorando/a abbia conseguito un numero di CFU inferiore a 60 (e comunque non inferiore a 48 CFU). L'eventuale debito dovrà essere colmato entro l'anno di corso successivo, secondo modalità indicate dal Collegio dei docenti.
8. Nel caso in cui un/a dottorando/a non sia ammesso/a all'anno successivo sarà dichiarato/a decaduto/a, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 11

Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore/ssa di ricerca, abbreviato in "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. La tesi, alla quale è allegata una relazione del/la dottorando/a sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori/trici, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un/a docente universitario/a.
4. I/Le valutatori/trici possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i/le valutatori/trici esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai/le valutatori/trici, è in ogni caso ammessa alla discussione.
6. Tempi e modalità di consegna delle tesi sono stabiliti dal Collegio dei docenti.
7. La discussione pubblica si svolge ordinariamente in presenza innanzi a una commissione la cui composizione è definita al successivo art. 12.
8. La Commissione può decidere, in casi adeguatamente motivati, di effettuare la discussione pubblica anche parzialmente o totalmente da remoto.
9. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, secondo la seguente scala di valori: Insufficiente; Soddisfacente; Buono; Ottimo; Eccellente con lode.
10. Il giudizio insufficiente comporta il mancato conseguimento del titolo.
11. Per l'attribuzione del giudizio Eccellente con lode si richiede l'unanimità della Commissione. Le attività formative svolte dai/le dottorandi/e in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 12

Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. Per l'esame finale è nominata dal/la Rettore/trice, su proposta del Collegio dei docenti, una commissione unica composta da tre docenti, di cui uno/a solo/a può essere interno/a.
2. Almeno due terzi dei/le componenti della commissione non devono appartenere alla sede amministrativa del corso e non più di un terzo dei/le componenti deve appartenere ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

3. La commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti, nel caso che la pluralità dei settori scientifico-disciplinari coinvolti lo renda necessario, rispettando la modalità di composizione indicata ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nel caso di percorsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali al successivo art.19, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Art. 13

Assenza all'esame finale

1. L'assenza all'esame finale di tesi viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, in caso di forza maggiore.
2. In tal caso, i/le candidati/e interessati/e possono chiedere al Collegio dei docenti, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. In caso di assenza ingiustificata il/la candidato/a decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art. 14

Diritti e doveri dei/le dottorandi/e

1. Il Corso di Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2), lettera b) e all' art. 12, comma 4), del D.M. n. 226/21.
2. Il Collegio dei docenti può autorizzare il/la dottorando/a a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato.
3. I/Le dottorandi/e a conclusione di ogni anno di Corso sono tenuti/e a presentare al Collegio dei docenti una relazione, in forma scritta, sull'avanzamento della ricerca e sulle attività didattiche seguite.
4. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del/lla dottorando/a, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ateneo.
La richiesta di proroga, da parte del/la dottorando/a deve essere approvata dal/la supervisore/a e presentata al Collegio dei docenti almeno 3 mesi prima del termine del corso di dottorato.
5. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a 12 mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti, su proposta del/la supervisore/ora, per motivate esigenze scientifiche dettagliatamente esposte in una relazione, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
La proposta della proroga da parte del/la supervisore/ora deve essere presentata al Collegio dei docenti almeno 12 mesi prima del termine del corso di dottorato e può essere concessa solo in casi dimostratamente eccezionali, dipendenti da cause di forza maggiore, con una decisione collegiale unanime, e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
6. I/Le dottorandi/e possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi.
Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
7. La sospensione comporta lo slittamento della durata legale del corso pari alla somma dei periodi di sospensione eventualmente fruiti.
8. Al termine del periodo di sospensione, il/la dottorando/a riprende la frequenza del corso e

- regolarizza la sua iscrizione all'anno accademico corrente. Qualora ciò non si verifichi, il/la dottorando/a è escluso/a dal Corso di Dottorato.
9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 4), 5) e 6) del presente articolo non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
 10. I/Le dipendenti pubblici/che ammessi/e al Corso di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti/e per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero.
 11. Rimane ferma per i/le dottorandi/e la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
 12. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i/le dottorandi/e in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio.
 13. A tutti/e i/le dottorandi/e viene inoltre attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione tra l'Ateneo e i/le dottorandi/e stessi/e. Il/la dottorando/a è tenuto/a sotto la sua responsabilità alla consultazione regolare della sua casella di posta istituzionale.
 14. I/le dottorandi/e sono tenuti/e a prendere visione del Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo e a rispettarne i dettami.

Art. 15

Attività compatibili con la frequenza al Corso di Dottorato

1. I/Le dottorandi/e, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli/le studenti/sse dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 18 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in corsi di studio universitari.
Possono inoltre essere inseriti/e, in qualità di cultori/trici della materia, nelle commissioni d'esame.
2. Le seguenti attività sono compatibili con la frequenza di un Corso di Dottorato, subordinatamente all'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti e previo parere favorevole del/la supervisore/ora:
 - a) tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del Corso di Dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
 - b) attività retribuite, purché a tempo parziale e determinato (per un massimo di 150 ore per anno accademico), previa verifica della compatibilità da parte del Collegio dei docenti con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca e la regolare frequenza delle attività didattiche relative al Corso di Dottorato e dell'assenza di conflitti d'interesse con l'Università. In particolare, resta fermo che le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del Corso di Dottorato.
3. In relazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi del punto b) del comma precedente i/le dottorandi/e devono presentare al Collegio dei docenti la richiesta di autorizzazione corredata da una dichiarazione del/la supervisore/ora attestante la compatibilità delle attività lavorative con il proficuo svolgimento delle attività formative.

4. Il reddito annuale eventualmente percepito dal dottorando con borsa per l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti non può in ogni caso superare l'importo annuale della borsa di dottorato.
5. Ai/le dottorandi/e è consentita la contemporanea iscrizione al corso di Dottorato di ricerca e master o la contemporanea iscrizione al corso di Dottorato di ricerca e scuola di specializzazione, previa verifica da parte del Collegio che la partecipazione al master o alla scuola di specializzazione si svolga con modalità e tempi idonei a consentire al/lla dottorando/a il proficuo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche del corso di Dottorato.
6. Per il pagamento delle tasse di iscrizione o altre spese inerenti al master e/o scuola di specializzazione non è possibile usufruire del budget del 10% per attività di ricerca assegnato ai/le dottorandi/e.

Art. 16

Attività incompatibili con la frequenza al Corso di Dottorato

1. L'iscrizione a un Corso di Dottorato è incompatibile con:
 - a) incarico per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso l'Università per Stranieri e qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici.
 - b) altre attività ritenute dal Collegio dei docenti non coerenti con lo svolgimento delle attività del corso di Dottorato.

Art. 17

Esclusione dal Corso di Dottorato

1. Il Collegio dei docenti, in caso di inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del dottorato, in caso di assenza ingiustificata e prolungata o di irreperibilità prolungata, o per la violazione delle incompatibilità di cui al precedente art. 16, può, previa notifica, motivatamente deliberare l'esclusione del/la dottorando/a dal corso. Tale delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Collegio dei docenti.

A far data dalla delibera di esclusione l'erogazione della borsa di studio è sospesa.

Art. 18

Rinuncia agli studi

1. In qualsiasi momento il/la dottorando/a può presentare domanda di rinuncia agli studi al Collegio dei docenti.

L'erogazione della borsa è sospesa a partire dalla data di rinuncia; eventuali somme percepite indebitamente dopo la data di rinuncia devono essere restituite.

Art. 19

Cotutela di tesi

1. La cotutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un/a docente dell'Università per Stranieri di Siena e di un/a docente di un Ateneo estero, detto Ateneo partecipante.
2. La cotutela di tesi è regolata da apposita convenzione sottoposta all'approvazione dei rispettivi organi accademici.
3. Il/La dottorando/a in cotutela in ingresso è a tutti gli effetti dottorando/a dell'Ateneo, di conseguenza soggetto/a ai diritti e doveri previsti nel presente Regolamento.
4. La convenzione di co-tutela disciplina le modalità di attuazione del programma congiunto di Dottorato ed è stipulata a favore di singoli/e dottorandi/e, previa approvazione del Collegio dei docenti in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) il/la dottorando/a deve richiedere ed ottenere dal Collegio dei docenti l'approvazione del percorso in co- tutela entro la fine del primo anno di corso e in casi del tutto eccezionali entro

- 18 mesi;
- b) viene designato un/a supervisore/ora di tesi in ciascuna delle Università col compito di seguire l'attività di ricerca del/la dottorando/a.
 - c) Il/La supervisore/ora di tesi è un/a professore/ssa o ricercatore/trice in servizio presso gli Atenei coinvolti in qualità di membro del Collegio dei docenti proponente la co-tutela o di supervisore/ora;
 - d) il/la dottorando/a è iscritto/a in entrambe le Università; il pagamento delle tasse sarà regolato in accordo tra le Parti e in ogni caso in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento tasse e contributi dell'Università di provenienza;
 - e) la preparazione della tesi viene effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni coinvolte. La durata del soggiorno può variare tra i sei e i diciotto mesi nell'arco dei tre anni del Corso di Dottorato;
 - f) le modalità di redazione e di discussione della tesi sono definite in accordo tra i partner, secondo i regolamenti vigenti in ciascuna Università;
 - g) ai fini dell'esame finale il/la dottorando/a deve provvedere al deposito della tesi, che avverrà in ogni caso nel rispetto delle normative vigenti nei due Atenei firmatari dell'accordo;
 - h) l'esame finale è sostenuto in seduta unica in una delle sedi partner a scelta, di fronte ad una commissione mista come indicato nella convezione di cotutela;
 - i) la commissione per l'esame finale, nominata dai/lle Rettori/trici dei due Atenei, sarà composta in egual numero da esperti/e della materia, e dovrà comprendere almeno 3 membri. Le spese di missione della commissione di cui alla lettera h) saranno definite nell'accordo di co-tutela;
 - j) al termine del percorso ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, rilasciando un titolo congiunto o doppio reciprocamente riconosciuto dalle Università partecipanti alla co-tutela.
5. Se nell'Ateneo partner il dottorato ha una durata superiore a tre anni o dopo i tre anni è concesso un periodo di preparazione della tesi superiore a quello previsto nel presente Regolamento, il periodo eccedente la durata del dottorato dell'Università per Stranieri di Siena non comporterà il rinnovo dell'iscrizione al corso ma sarà considerato come periodo dedicato al lavoro di tesi.

Art. 20

Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del relativo Dottorato, su delibera del Collegio dei docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno/a opìù dottorandi/e, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due valutatori/trici nominati/e dal Collegio dei docenti, provenienti da due Università della Comunità Europea diverse da quella in cui viene discussa la tesi;
 - b) presenza nella commissione di esame finale di almeno un/a componente proveniente da istituzione universitaria di un Paese della Comunità Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
 - c) la discussione della tesi sia sostenuta, in parte, in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea, diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
 - d) la tesi sia elaborata a seguito di un soggiorno di ricerca, della durata di almeno 3 mesi, in un Paese della Comunità Europea diverso da quello in cui è iscritto/a il/la dottorando/a.Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di ricerca.

Art. 21

Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della

stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Per deliberazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 22

Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i cicli di dottorato attivi alla data del Decreto rettorale di emanazione e successivi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente. Ogni successiva modifica normativa è recepita a integrazione o modifica del presente Regolamento.